



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Frosinone

PROTOCOLLO D'INTESA

IN TEMA DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO STILATO TRA:

- Procura della Repubblica di Frosinone;
- Questura di Frosinone;
- Comando Provinciale di Frosinone - Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale di Frosinone - Guardia di Finanza;
- Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Lavoro di Roma;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone;
- Azienda Sanitaria Locale Frosinone;

PREMESSO CHE

- il presente protocollo ha lo scopo di rafforzare il percorso di tutela degli stranieri vittime di reato d'intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo (d'ora in poi, denominate solo "vittime") al fine di garantire l'accesso alla giustizia e la protezione ai cittadini stranieri, anche irregolari, vittime di reato;
- gli Enti sottoscriventi il presente protocollo d'intesa, ciascuno nell'ambito dei propri compiti, intendono attivare opportune iniziative e sinergie al fine di promuovere una più efficace azione a tutela di tali vittime, in quanto soggetti deboli e maggiormente vulnerabili, istituendo all'uopo una rete di coordinamento permanente;
- la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi progetti di tutela delle vittime e l'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore di reato, nonché di favorire l'emersione del fenomeno;
- le lavoratrici e i lavoratori, in particolare stranieri ed extracomunitari, impiegati nel settore artigianale/produttivo, di ristorazione e/o in agricoltura sono spesso sottoposti a gravi forme di sfruttamento lavorativo e il loro diretto coinvolgimento rappresenta un elemento essenziale per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti in tale materia;
- la repressione penale dello sfruttamento lavorativo si articola attraverso diverse fattispecie di reato e, in particolar modo, con riferimento a quelle di competenza della Procura proponente, mediante le seguenti fattispecie:
 - ✓ *reato di Intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p., così come da ultimo modificato dalla legge 199/2016);

✓ reato di Impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso (art. 22 co. 12 e 12 bis del D.Lgs. 286/1998);

- l'art. 90 quater c.p.p., nell'adottare una nozione più ampia di vittima "vulnerabile", richiama esplicitamente la finalità di discriminazione e fa riferimento a soggetto dipendente economicamente dall'autore del reato ed ha inteso proteggerla da interferenze esterne e da contatti con lo stesso, in modo tale da assicurare la genuinità delle sue dichiarazioni nel corso del procedimento prevedendo, nel contempo, modalità atte a garantire il rispetto della sua particolare condizione;
- visti i contenuti del D.M. 15/08/2017 del Ministero dell'Interno recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che richiama il consolidato ruolo dell'Arma dei Carabinieri nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro anche con riferimento all'illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari, attività svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro funzionalmente dipendenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- le vittime di sfruttamento lavorativo sono da ritenersi particolarmente vulnerabili in virtù della loro peculiare condizione economico-sociale, che richiede necessariamente il ricorso ad una mediazione di natura linguistica e culturale, tale anche da superare lo stato di naturale soggezione che tali soggetti avvertono nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, malgrado l'estrema dedizione di costoro, ragione per cui tale superamento vale a consentire la piena emersione della notizia di reato;
- ai sensi della normativa vigente, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno, inizialmente della durata di mesi sei e rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, o anche convertibile per motivi di lavoro;
- ai sensi dell'art. 18 del T.U.I., è previsto l'istituto della "protezione sociale", volto a consentire alle persone straniere vittime di situazione di grave sfruttamento, che necessitino di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno "per casi speciali" ed accedere a specifici programmi di protezione e assistenza come regolati dall'art. 27 DPR 394/1999, a norma dell'art. 18, comma 3 bis del D.Lvo 286/1998 T.U.I.;
- ai sensi dell'art. 18 ter del T.U.I., è previsto altresì che – qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili - il Questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento;

CONSIDERATO CHE

- ✓ la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi impegni finalizzati all'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore del reato in materia;
- ✓ le attività del presente protocollo non si sovrappongano a quelle proprie di accordi già in essere per il coordinamento di attività di vigilanza, anche a fini autorizzativi, nonché a quelle riferibili a:
 1. "Tavolo operativo interregionale DIL Centro – sommerso", in cui sono rappresentati l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Ministero del Lavoro e dell'Interno;
 2. Commissione regionale di programmazione dell'attività di vigilanza, a cui partecipano INPS e INAIL, che autorizza gli interventi ispettivi degli Enti per prevenire duplicazioni di interventi e condividere le informazioni utili ad una efficace *intelligence*;
 3. Ufficio operativo e Comitato regionale di coordinamento (ex art. 7, D.lgs. n. 81/2008) e relativi organismi provinciali.

DA TALE CONFRONTO È SCATURITO IL SEGUENTE PROTOCOLLO:

Art. 1 - Obiettivi del Protocollo.

Il presente *Protocollo* persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1) favorire l'emersione del fenomeno, anche mediante l'adozione di iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce e a favorire il superamento, da parte delle vittime, di obiettive difficoltà e di reticenze tali da scoraggiare l'interlocuzione con l'Autorità;
- 2) garantire assistenza alle vittime nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia;
- 3) assicurare protezione alle vittime, mediante un percorso d'inclusione sociale e di accoglienza protetta che riduca la vulnerabilità socio-economica;
- 4) potenziare l'attività d'indagine, al fine di pervenire al pieno accertamento dei casi di sfruttamento lavorativo;
- 5) ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari, tesi non solo a farsi carico delle esigenze di tutela immediata delle vittime, ma anche a perseguire l'autore del reato e, in generale, ad "accorciare" la distanza fra le vittime del reato e le istituzioni, garantendo la loro tutela, nonché il recupero delle spettanze e/o differenze retributive e contributive;
- 6) verificare se la vigente normativa in materia fiscale, previdenziale, igienico sanitaria ed ambientale sia osservata scrupolosamente nell'ambito delle attività dettagliate nel presente documento;

In particolare, i destinatari del presente protocollo provvederanno, ciascuno nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, a valutare, tenuto conto dei singoli obiettivi definiti dalle rispettive Amministrazioni, le azioni previste dal presente documento, volte a perseguire le finalità a quest'ultimo sottese.

Sezione prima - Obiettivo dell'emersione delle notizie di reato. Procedure operative in caso di denuncia di reato che veda come vittima

**un cittadino straniero in condizioni di particolare vulnerabilità
(in possesso o meno del Permesso di soggiorno).**

Art. 2 - Notizia di reato.

A fronte di quanto esposto, si definisce "notizia di reato" qualsiasi fatto di sfruttamento, abuso o violenza perseguibile d'ufficio o a querela, di cui si abbia conoscenza sia direttamente dalla vittima che da terzi, da documenti, o da altre fonti di prova.

La denuncia può avere vari tipi di veicolazione:

- a) attraverso le Associazioni e gli Enti di tutela, che recepiscono il vissuto della vittima, attraverso la diretta presentazione della vittima presso la Procura o le FF.OO., a cui si aggiunge l'eventuale successivo intervento, in affiancamento, da parte delle Associazioni ed Enti di tutela;
- b) in occasione d'infortuni sul lavoro, grazie all'intervento del servizio di pronto soccorso o della struttura ospedaliera;
- c) durante attività di controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 3 - Obblighi gravanti sulla Polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia.

In caso di presentazione della denuncia presso le Forze dell'Ordine o in Procura ovvero qualora la denuncia non provenga dalla vittima, in occasione del primo contatto con la medesima, la polizia giudiziaria è tenuta a dare puntuale osservanza alla norma di cui all'articolo 90 bis c.p.p. quanto alla necessità che le informazioni alla persona offesa sulle facoltà che la stessa può esercitare le siano fornite in una lingua a lei comprensibile.

La polizia giudiziaria, inoltre, in base all'art. 143 bis c.p.p. (introdotto dal cit. D.Lgs. 212/2015 che estende le ipotesi in cui occorre la nomina dell'interprete per la traduzione di uno scritto, per acquisire dichiarazioni di una persona anche diversa dall'imputato che non conosce la lingua), procederà alla nomina di un interprete – possibilmente estraneo al contesto lavorativo in cui si opera – quando la vittima del reato che vuole o deve fare una dichiarazione non conosca la lingua italiana oppure quando occorra tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile utilizzati dalla vittima del reato. Provvederà, altresì, alla nomina di un interprete qualora si debba procedere all'audizione della persona offesa che non conosca la lingua italiana.

Infine, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'Autorità, va avvisata di essere titolare dei diritti e facoltà previsti dall'art. 90 bis c.p.p.

Appare opportuno ricordare che, fra i predetti obblighi, la citata norma prevede che la vittima del reato:

- a) ha diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento qualora non comprenda la lingua italiana;
- b) ha diritto di essere audita con l'assistenza di un interprete;
- c) ha diritto di chiedere di partecipare all'udienza e di ricevere l'assistenza di un interprete;
- d) ha diritto di ottenere l'applicazione di misure di protezione, ove necessario.

Art. 4 Ulteriori obblighi scaturenti dalla condizione di vulnerabilità del denunciante.

La polizia giudiziaria, al fine di garantire la tutela della vittima di sfruttamento lavorativo (da ritenersi "vulnerabile" per quanto detto in premessa), e di assicurare il pronto intervento delle Istituzioni e degli Enti di tutela firmatari del presente protocollo, è tenuta a:

- a) avvisare il soggetto, sin dal primo momento in cui avviene il contatto con l'Autorità, della possibilità di avvalersi del supporto delle Associazioni e degli Enti di tutela di cui all'art. 14, punto 2), del presente protocollo;
- b) fornire, a tal fine, i contatti di dette Organizzazioni ed Enti di tutela;
- c) prevedere, nei casi di particolare vulnerabilità, l'intervento di dette Organizzazioni ed Enti di tutela, laddove possibile e nell'ambito di attività previamente pianificate, in modo da agevolare l'esposizione dei fatti, anche con riferimento ai lavoratori privi di permesso di soggiorno.

Nel caso in cui la Polizia giudiziaria intervenga in loco o riceva la denuncia di un lavoratore, avrà cura che l'ascolto avvenga interdicendo la presenza del datore di lavoro in quanto potenziale fonte di inquinamento.

La Polizia Giudiziaria curerà l'immediata comunicazione al P M. di turno.

Art. 5 - Denuncia nel corso di attività di pronto soccorso o in ambiente ospedaliero.

Sul punto, si richiamano le responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, su cui grava l'obbligo di denuncia e/o di referto, le cui violazioni sono sanzionate da delitto di cui all'art. 361 c.p. (per l'esercente la professione sanitaria che abbia la qualità pubblica) e dall'art. 365 c.p. (per tutti gli altri esercenti la professione sanitaria e, per quanto interessa in questa sede, con riferimento alle attività di Associazioni impegnate nel settore che svolgano attività sanitarie).

Si osserva, inoltre, che l'intervento effettuato in caso d'infortunio sul lavoro può evidenziare casi di sfruttamento lavorativo. È pertanto necessario ottenere una chiara ed univoca qualificazione dell'evento subito, ovverosia la descrizione dell'incidente occorso in ambiente lavorativo, che non venga invece qualificato come incidente domestico o come sinistro stradale. La qualificazione del fatto come incidente sul lavoro deve dipendere esclusivamente dalla natura del fatto accaduto e dalle attività in corso di svolgimento all'atto del verificarsi dell'infortunio ed è del tutto indipendente dalla regolarizzazione o meno dello straniero vittima di tale incidente, essendo comunque l'indagine in merito ad una realtà lavorativa generatrice di pericoli per la sicurezza di chi vi opera.

Ciò riguarda, tanto più, i casi in cui il fatto non sia stato segnalato dal datore di lavoro per cui la notizia del sinistro venga tratta esclusivamente dall'intervento sanitario prestato al soggetto infortunato.

Al fine di pervenire ad una compiuta e veritiera ricostruzione dei fatti, occorre che la vittima sia posta nelle condizioni di non subire alcun condizionamento nella propria narrazione e poter pertanto riferire quanto a lei effettivamente accaduto.

Si rileva che lo straniero vittima d'incidente lavorativo viene spesso accompagnato al presidio ospedaliero dal datore di lavoro stesso, se non da un altro dipendente o suo conoscente.

Può dunque verificarsi che il soggetto non dichiari quali siano state le vere cause dell'incidente attribuendone la causa ad un sinistro stradale o ad un evento domestico.

Ciò detto, si passa alla disamina delle due diverse situazioni:

- a) intervento del servizio di pronto soccorso;
- b) diretto interessamento della struttura ospedaliera.

Art. 6 - Obblighi a carico del personale di pronto soccorso.

L'ASL s'impegna a:

- a) garantire che il personale di pronto soccorso, sia in caso di presentazione di un soggetto straniero presumibilmente in condizioni di sfruttamento che abbia subito lesioni riconducibili all'attività svolta che di suo accompagnamento presso la struttura ospedaliera da parte del servizio di emergenza 118, proceda ad una dettagliata descrizione delle lesioni predisponendo, laddove possibile e previo consenso da parte della vittima, relativa documentazione fotografica;
- b) prescrivere la compilazione del referto in modo il più possibile chiaro e completo, sicché l'autorità giudiziaria abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per intraprendere i dovuti accertamenti, ivi inclusi ogni utile notizia circa l'eventuale accompagnatore specificando il rapporto dallo stesso intrattenuto con le vittime del reato;
- c) acquisire le dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato, anche tenuto conto della rilevanza dell'anamnesi dichiarata in fase di accettazione;
- d) garantire, quando un cittadino straniero si presenti al presidio ospedaliero con ferite (soprattutto se ferite facilmente riconducibili a incidenti sul lavoro, quali tagli profondi, fratture. etc.), che egli sia ascoltato da solo e non in presenza di eventuali accompagnatori, che saranno invitati a sostare all'esterno della struttura: ciò al fine di evitare condizionamenti, non potendosi escludere che il datore di lavoro diffidi il lavoratore durante il tragitto verso l'ospedale, a non dire la verità;
- e) sensibilizzare il cittadino straniero, nella fase del rilascio delle dichiarazioni, circa l'importanza che egli dica la verità, assicurandolo che la tutela della sua condizione di vittima non è pregiudicata dalla sua eventuale posizione di irregolare;
- f) assicurare, che venga specificato negli atti che le dichiarazioni non sono rese direttamente dal cittadino straniero, bensì per il tramite dell'accompagnatore, del quale si acquisiranno tutti i dati, dopo averlo informato delle conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci;
- g) contattare, in caso di situazioni controverse, gli Enti di tutela, che possono mettere a disposizione operatori e traduttori;
- h) garantire che il personale di pronto soccorso informi l'ufficio di P.S. presente nella struttura ospedaliera, ovvero il 112 N.U.E., della notizia di reato appresa in occasione dell'assistenza sanitaria prestata ovvero qualora ne siano prive, dia immediato avviso alle forze dell'ordine (tramite i numeri d'emergenza), in modo tale che le forze dell'ordine, raggiunte da tale comunicazione, a loro volta diano immediato avviso al P.M. di turno, per quanto sopra;
- i) fornire alla vittima tutte le informazioni relative alle associazioni ed enti di tutela presenti sul territorio ponendola in contatto, qualora ne faccia espressamente richiesta, con le predette strutture.

Art. 7 - Obblighi a carico del personale di P.S. in servizio presso gli uffici presenti nelle strutture ospedaliere e delle FF.OO. in genere.

L'Ufficio di P.S. ove presente presso la struttura ospedaliera, è tenuto a:

- a) informare il Commissariato o la Stazione Carabinieri siti nell'area di competenza territoriale del luogo ove è avvenuto il sinistro per l'attivazione della preliminare attività d'indagine, anche con l'ausilio del Dipartimento prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL territorialmente competente;
- b) prestare la massima attenzione all'identificazione ove possibile degli eventuali accompagnatori della vittima del reato o di eventuali testimoni al fatto;
- c) assicurare, anche qualora siano riscontrate lesioni che abbiano comportato un'iniziale prognosi di malattia inferiore a giorni quaranta (con conseguente procedibilità a querela), l'effettuazione di detta comunicazione, al fine di consentire all'A.G. una complessiva valutazione anche circa la sussistenza di condizioni di sfruttamento lavorativo.

La polizia giudiziaria attiverà gli accertamenti del caso, informando prontamente l'Autorità Giudiziaria; nei casi di maggiore gravità, darà altresì immediato avviso al P.M. di turno.

Art.8 - Obblighi a carico del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, incaricato dell'attività ispettiva, nonché delle FF.OO. che eventualmente intervengono in ausilio.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro s'impegna ad assicurare che il personale ispettivo alle proprie dipendenze, nel corso dell'attività ispettiva, svolga le seguenti attività:

- a) in caso di presenza di lavoratori stranieri, oltre alle attività di competenza previste dalla normativa di riferimento, svolge attività informativa nei confronti delle Autorità competenti anche in merito alla sussistenza degli indici di sfruttamento indicati dall'art. 603 bis c.p. comprese le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- b) in caso di sospetta sussistenza dei predetti indici denotanti sfruttamento lavorativo (ad esempio controversie in materia agricola non di rilevanza penale, ovvero richieste anomale in materia di ingressi dall'estero di cittadini extracomunitari) rende edotto il lavoratore, anche se irregolare, della possibilità di presentare denuncia e di superare la condizione di irregolarità del soggiorno, non potendosi attendere che il lavoratore straniero denunci eventuali irregolarità o reati nell'ambito lavorativo, non avendo spesso il lavoratore straniero consapevolezza della normativa vigente né dei suoi diritti; ne dà comunque notizia alla Procura e/o alle forze di polizia (vd. Decreto Interministeriale Int/Min. Lav/MEF del 10.02.2017);
- c) agevola l'attivazione del sistema territoriale di presa in carico delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La polizia giudiziaria che interviene in ausilio del personale di polizia giudiziaria dell'I.T.L., collabora con quest'ultimo per assicurare l'assolvimento dei predetti obblighi informativi e assume gli stessi obblighi informativi assicurando che gli stessi vengano attuati.

Sezione seconda - Obiettivo dell'assistenza alle vittime nel percorso teso all'ottenimento del permesso di soggiorno nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia.

Art.9 - Rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 e 18 ter T.U.I..

Rilevato che:

l'art.18 del D.Lvo 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha introdotto nella disciplina dell'immigrazione l'istituto di uno **speciale permesso di soggiorno** volto a consentire in caso di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, che necessitino di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno per "casi speciali" e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza;

l'art.18 ter del D.Lvo 286/1998, recentemente introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 convertito in Legge 187/2024, ha disposto, tra l'altro, il **rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo** (art. 603-bis del Codice penale) per i quali siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. Tale **permesso**:

- **viene rilasciato dal Questore**, su proposta dell'autorità giudiziaria, e deve essere **rilasciato con immediatezza**;
- reca la dicitura "**casi speciali**" e ha una durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e permette l'accesso a servizi assistenziali, allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo;
- alla scadenza, può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, o per motivi di studio, al di fuori delle quote.

Tenuto conto che la denuncia presentata da un migrante vittima di sfruttamento lavorativo, o vittima di reato, rende di fatto il migrante, già soggetto debole, potenziale vittima di ritorsioni o, comunque, soggetto maggiormente esposto ad ulteriori fattori di vulnerabilità sociale ed economica e che anche al fine di poter avviare una sua presa in carico da parte degli Enti di tutela e rendere possibile l'avvio di un percorso di protezione sociale, assume rilievo il pronto rilascio, quando ne sussistano i presupposti del permesso di soggiorno, anche nel corso delle indagini preliminari,

Si stabilisce quanto segue:

Il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro incaricato dell'attività ispettiva e la Polizia giudiziaria in genere:

acquisiranno, in sede di denuncia, tutti gli elementi che consentano già una previa valutazione di veridicità del fatto, evidenziando la condizione soggettiva nella quale si trova il denunciante e i fatti che sostanziano la necessità di assicurare la sua protezione.

In tal modo, la Procura della Repubblica, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti penali di propria competenza, potrà esprimersi circa il rilascio del nulla osta, in senso favorevole o

meno, in un breve lasso di tempo, dopo l'eventuale compimento di accertamenti preliminari finalizzati alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la formulazione del parere.

Inoltre, considerata la vulnerabilità della vittima e la sua necessità di avvio di un percorso di presa in carico da parte dei sistemi specializzati, il parere, favorevole o meno, per il rilascio di permesso di soggiorno per "*casi speciali/particolare sfruttamento*", ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 18 ter potrà avvenire senza aspettare il termine delle indagini preliminari, considerato che comunque un eventuale accertamento di falsità delle dichiarazioni può costituire causa di revoca del permesso o di diniego del suo rinnovo.

Sezione seconda - Obiettivo di favorire l'attività d'indagine, al fine di potenziare il pieno accertamento di casi di sfruttamento lavorativo.

Art. 10 Attività d'indagine.

L'audizione dell'immigrato, nell'ambito delle indagini penali, avverrà:

- a) su delega scritta del pubblico ministero, oppure di iniziativa della polizia giudiziaria nei casi di maggiore gravità e urgenza, comunque previo avviso al pubblico ministero che conduce le indagini o a quello di turno per gli affari urgenti, qualora necessario;
- b) con la collaborazione, ove possibile e nell'ambito di interventi previamente pianificati, di un interprete e mediatore culturale di una delle Organizzazioni o Enti di tutela impegnati nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera.

Nel caso di specie, trovandosi in una delle ipotesi previste dall'art.373, comma 2 quater c.p.p, ovverosia nell'ipotesi di "vittime vulnerabili" si prevede, a pena di inutilizzabilità ed in base alla nuova disciplina dettata dal D.Lvo 10 ottobre 2022, n.150, che le dichiarazioni siano documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Art. 11 Obblighi a carico del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché delle FF.OO. che eventualmente intervengono in ausilio.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro s'impegna a favorire un'efficace emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, tenuto conto della rilevanza probatoria degli accertamenti compendati nei verbali dei sopralluoghi compiuti sui luoghi di lavoro e, pertanto, in occasione d'ispezioni da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o di interventi attuati congiuntamente ad Autorità di Polizia, si evidenzieranno tutti gli elementi costituenti i già menzionati indici di sfruttamento lavorativo previsti dalla normativa (art. 603 bis del c.p.), anche quando la vittima presente sul luogo di lavoro non sia consapevole della propria condizione di sfruttamento.

Art. 12. Obblighi delle forze dell'ordine.

Le Forze dell'Ordine si impegnano a fornire tempestiva assistenza al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della ASL con riferimento alle attività dei predetti enti inerenti a quanto previsto dal presente protocollo, nonché a puntuali verifiche in ordine al rispetto della vigente normativa in materia fiscale, previdenziale, igienico sanitaria ed ambientale in materia, nei casi di rilevanza penale.

Art. 13 - Obblighi a carico del personale sanitario del servizio di pronto soccorso.

Le ASL, attraverso i propri presidi ed operatori, si impegnano, al fine di favorire un'efficace emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, a:

- a) garantire un'adeguata attenzione affinché nella documentazione medico-ospedaliera (sia nell'anamnesi che nel ricevimento delle dichiarazioni del paziente rese in fase di accettazione), venga evidenziata ogni circostanza utile ad accertare l'eventuale derivazione causale di danni fisici oggetto di refertazione dalle condizioni di lavoro in cui operano le vittime del reato;
- b) assicurare, nei casi di possibile sfruttamento sessuale, che venga evidenziata ogni circostanza sintomatica sia dell'uso della violenza, che della presenza di condizioni denotanti la menomazione della libertà della persona e il suo assoggettamento, sia fisico che psichico.

Sezione terza - Obiettivo della creazione di una "rete", onde ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari.

Art.14 - Costituzione di una rete di coordinamento permanente.

- 1) Viene costituita una rete di coordinamento permanente fra tutti i soggetti firmatari del protocollo.

In particolare: per la **Polizia di Stato**, i dirigenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza; per l'**Arma dei Carabinieri**, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Frosinone, i Comandanti delle Compagnie, Tenenze e Stazioni dell'Arma dei Carabinieri aventi sede nel circondario di competenza di questa Procura della Repubblica, nonché il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma, per la **Guardia di Finanza**, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Frosinone, il Comandante del Gruppo di Frosinone e degli altri Reparti del Corpo dipendenti dal Comando Provinciale di Frosinone, aventi sede nel circondario di competenza di questa Procura della Repubblica, instaureranno direttamente l'opportuna interlocuzione con le istituzioni firmatarie del presente protocollo fornendo il proprio numero di pronta reperibilità ed eventualmente fornendo indicazioni di un proprio delegato che seguirà i successivi sviluppi;

- 2) Interventi a favore degli stranieri oggetto di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita.

Le Istituzioni sanitarie, i Servizi sociali, le Organizzazioni e gli Enti di tutela impegnati nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera, al fine di proseguire e rafforzare la loro costante opera d'istruzione, cura, assistenza, ospitalità, protezione ed integrazione degli immigrati che risultino vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita, si obbligano a compiere le seguenti attività:

- a) dare il massimo risalto ai loro servizi e predisporre strumenti semplificati per accedervi;
- b) produrre e diffondere, in varie lingue, opuscoli illustrativi sull'efficacia delle più importanti norme giuridiche a tutela degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita;
- c) incoraggiare, tramite interpreti e mediatori culturali, gli stranieri vittime di sfruttamento e di intermediazione illecita a denunciare nonché a collaborare alle indagini, senza timore per la loro eventuale condizione di irregolarità.

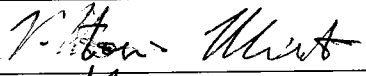
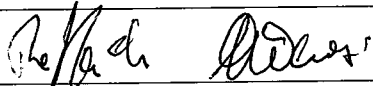
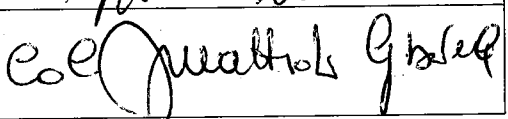
Nelle indagini su casi di sfruttamento lavorativo, anche scaturenti a seguito d'infortuni sul lavoro, per intermediazione illecita di manodopera, per assunzioni illegali e violazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sarà richiesto anche l'intervento immediato degli ispettori dell'ASL di Frosinone.

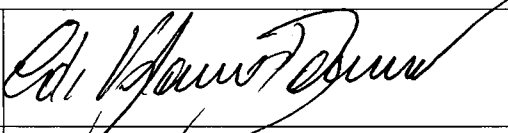
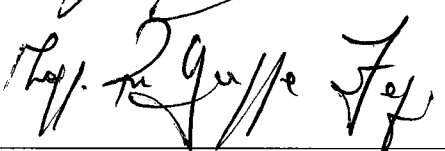
3) Coordinamento della Procura della Repubblica di Frosinone.

La Procura di Frosinone promuove l'osservanza del presente protocollo d'intesa e del funzionamento dell'istituita rete di coordinamento permanente. A tal fine provvederà a:

- a) impartire direttive generali di indagini alla polizia giudiziaria per intensificare e istituire dei protocolli investigativi omogenei per la repressione dei reati di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera ed intermediazione illecita e su quelli in materia fiscale, previdenziale, igienico sanitaria ed ambientale nel settore artigianale/produttivo, di ristorazione e in agricoltura;
- b) convocare riunioni semestrali con le istituzioni pubbliche e private sottoscrittrici;
- c) esaminare la possibilità di concedere il "nulla osta", con la più consentita urgenza, per la comunicazione all'A.G.E.A. dei dati necessari sul conto delle imprese agricole che commettano gravi violazioni delle condizioni di lavoro e ambientali, al fine dell'eventuale applicabilità dei provvedimenti ex art. 33 del D. Lgs.228/2001, mediante l'avvio di un procedimento per la sospensione/restituzione del finanziamento;
- d) organizzare incontri di formazione per gli operatori della giustizia, le forze di polizia, gli operatori culturali, sanitari e sociali al fine di creare un linguaggio comune, pervenire e uniformare la modalità d'intervento;
- e) nominare un Magistrato referente per i rapporti con le Associazioni e gli Enti di tutela, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Frosinone, 12 Febbraio 2025

Il Procuratore della Repubblica di Frosinone;	
Il Questore di Frosinone;	
Il Comandante Provinciale dell' Arma dei Carabinieri di Frosinone;	

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone;	
Il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Lavoro di Roma;	
Il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone;	
Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone.	